



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. /CPGT

Delibera n.1406/2021

Il Consiglio nella seduta del 23.11.2021, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere S. DE MATTEIS;

richiamata la delibera consiliare n. 1058/2021 del 28/09/2021 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di Sezione presso la CTP di Teramo;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la CTP di Teramo dei seguenti nominativi:

| NOMINATIVO | CARICA | COMMISSIONE DI APPARTENENZA | ANZIANITA' NELLA CARICA | CARICA PER LA QUALE PARTECIPA |
|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| PIERFILIPPO MAZZAGRECO | PS | CTP ASCOLI PICENO | 11/05/2002 | PS |
| LUIGI BARBIERI | G | CTP NAPOLI | 30/07/2019 | PS |

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un **massimo di tre**, limite che, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, **rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni interne e massimo due per quelle esterne;**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di PS è superiore a quello bandito e che, pertanto, si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015;

rilevato che il dott. **Luigi BARBIERI** ha presentato istanza per una carica superiore a quella posseduta e che, pertanto, va escluso;

considerato che il dott. **Pierfilippo MAZZAGRECO** risulta essere l'unico candidato con la carica di PS e, pertanto, va applicato;

rilevato, inoltre, che l'art. 2, comma 2 del D.lgs.545 del 31.12.1992 recita testualmente che *“il Presidente della Commissione, in caso d'assenza o d'impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal Presidente di Sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età”*;

considerato che presso la **Commissione di Teramo il Presidente di Commissione** è cessato in data 27/10/2021 e che, pertanto, occorre procedere ad individuare il Presidente di sezione per lo svolgimento delle funzioni di cui al richiamato articolo 2, comma 2 del D.lgs.545/1992;

vista la risoluzione Consiliare n.3 del 2/03/2010 con la quale viene data un'interpretazione estensiva all'articolo 2, comma 2 del D.lgs 545 del 31/12/1992, in quanto la Corte Costituzionale, che considera esigenza costituzionalmente rilevante la continuità e prontezza delle funzioni giurisdizionali e che non è ammissibile nel nostro sistema che il diritto del cittadino di far valere in giudizio i propri diritti resti sospeso a tempo indeterminato, ha affermato che tale norma può essere utilizzata ad individuare il soggetto che sostituisca il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, non solo nelle funzioni non giurisdizionali ma anche nelle funzioni giurisdizionali;

ritenuto, per quanto alla richiamata risoluzione, che nel caso di sostituzione del Presidente di commissione per cessazione dalla carica, le funzioni assunte debbano comprendere anche quelle giurisdizionali;

rilevato che presso la **Commissione Tributaria Provinciale di Teramo**, per effetto della presente applicazione in via non esclusiva, il Presidente di Sezione in servizio con maggiore anzianità nella carica risulta essere il dott. **Pierfilippo MAZZAGRECO**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 18/10/2016;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

DELIBERA

- **l'applicazione**, in via non esclusiva per la carica di **Presidente di Sezione**, presso la **Commissione Tributaria Provinciale di TERAMO a decorrere dal 01/12/2021** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla circolare approvata con la delibera n. 1619/2019, o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito il presente interpellò, dei seguenti componenti:

| NOMINATIVO | CARICA | COMMISSIONE DI APPARTENENZA |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| PIERFILIPPO MAZZAGRECO | PS | CTP ASCOLI PICENO |

- **di prendere atto** che, a seguito della cessazione per raggiunti limiti di età del Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di TERAMO** del dott. **Gianfrancesco IADECOLA** dal giorno 27/10/2021, il Presidente di sezione dott. **Pierfilippo MAZZAGRECO** assume le funzioni di Presidente della Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.lgs.545 del 31.12.1992, **a partire dalla data di applicazione in via non esclusiva del 01/12/2021** e fino all'insediamento del nuovo Presidente di Commissione a seguito di espletamento di procedure concorsuali o al cessare dell'applicazione stessa.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III-** “Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
- al Presidente **della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo;**
- al Presidente **f.f. della Commissione Tributaria Regionale delle Marche;**



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno** che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Provinciale di Teramo** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell'organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell'applicazione.

IL PRESIDENTE
Firmatario1